

**STUDIO EGALE
OLIVIERI CIAPETTI & PARTNERS**

**Lungarno A. Vespucci, 58
50123 Firenze**

Tel. +39 055 217330

Fax. +39 055 2676050

Videoconf. +39 055 2676050

www.olcilaw.com

info@olcilaw.com

Titolo esecutivo europeo per crediti non contestati, Regolamento (CE) 805/2004.

1. Sintesi

Il regolamento n; 805/2004 introduce l'istituto del titolo esecutivo europeo per crediti non contestati. Tramite questo strumento è possibile eseguire le decisioni, le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici adottate in uno Stato Membro all'interno di tutti gli altri membri della Comunità Europea, **tranne che in Danimarca**. A tal fine, la presente normativa richiede solamente che un giudice dello Stato Membro in cui questo è prodotto certifichi detti atti come titolo esecutivo europeo. In altre parole, per eseguire una decisione di uno Stato membro in un altro membro della Comunità Europea non è più richiesto l'*exequatur* da parte del giudice dello stato ricevente, come, invece, richiedeva il Reg. 44/2001. In sintesi, gli atti così certificati potranno dare il via direttamente al procedimento di esecuzione in ogni membro della Comunità Europea senza la necessità di alcuna autorizzazione (*exequatur*) dal Paese in cui questi andranno ad essere eseguiti. Tuttavia, proprio a causa di questa caratteristica, i requisiti sono molto stringenti e di seguito se ne propone un'esposizione sintetica.

2. Ambito applicativo.

a. Materia.

L'art. 2 definisce l'applicabilità di questo istituto alle sole materie civile e commerciale. La stessa norma compie espressa ed analogamente una due ordini di materie. Da un lato, questo istituto non si applica né in materia fiscale, doganale ed amministrativa, né per la responsabilità degli Stati nell'espletamento delle loro funzioni pubbliche. Dall'altro, è espressamente escluso che per questioni inerenti lo stato e la capacità delle persone fisiche, il fallimento e procedure affini, sicurezza sociale ed arbitrato. Quest'istituto ha, quindi, lo stesso ambito applicativo del Regolamento 4/001.

b. Provvedimenti suscettibili di certificazione "titolo esecutivo europeo".

Questo Regolamento si applica sia alle decisioni ed alle transazioni giudiziarie che agli atti pubblici, i quali, quindi, possono assumere la certificazione di "titolo esecutivo europeo". Questo Regolamento espressamente rimanda all'ordinamento dello Stato in cui sono stati emessi per la definizione di detti atti come decisioni, transazioni giudiziarie e atti pubblici.

c. Requisiti del credito.

I crediti rappresentati da questi atti devono riguardare una somma di denaro liquida ed esigibile. Tuttavia, è ammesso che tale certificazione possa essere conferita pure per quegli atti che indicano la data di esigibilità del credito, anche se non ancora scaduta.

E' fondamentale che i crediti non siano contestati. L'art. 3 della normativa in esame, infatti, afferma che la non contestazione deve essere espressamente riconosciuta dal debitore sia in sede giudiziale che stragiudiziale, anche se, in tale ultimo caso, tramite atto pubblico. D'altro canto, nel solo caso di decisione giudiziale, si potrà avere assenza di contestazione se durante il procedimento il debitore non lo abbia contestato o sia rimasto contumace.

3. Certificazione di titolo esecutivo europeo

Il regolamento in esame è ispirato al principio del controllo da parte del Paese di provenienza dell'atto. Infatti, il giudice competente del Paese di origine, previo controllo dei requisiti sopracitati, rilascia la certificazione di "titolo esecutivo europeo". L'art. 20, inoltre, stabilisce con chiarezza che ottenuta la certificazione l'atto non sarà più sottoposto a controlli nel Paese Europeo in cui sarà eseguito. Si noti, infine, che il "titolo esecutivo europeo" è tale all'interno di tutta la Comunità Europea senza distinzione alcuna. L'utilità di tale strumento, per esempio, potrebbe essere quella di proporre un'eccezione di compensazione in uno Stato per un credito vantato in un altro, tramite un procedimento ragionevolmente celere.

Ci sono, tuttavia, due **eccezioni** a questa regola. In primo luogo, qualora il debitore richieda la sospensione dell'esecutività dell'atto al giudice del Paese d'origine, nelle more della decisione di quest'ultimo il giudice del Paese dell'esecuzione potrà sospendere l'efficacia di "titolo esecutivo europeo". In secondo luogo, la Corte del Paese dell'esecuzione potrà rifiutare l'esecutività dell'atto qualora in contrasto con un giudicato dello stesso o di un altro Paese. A tal fine, è precisato che tale atto dovrà avere stesse parti, *petitum e causa petendi*. In tali ipotesi, la limitazione del "del titolo esecutivo europeo" potrà essere anche parziale.

Nelle controversie inerenti i **contratti dei consumatori**, nel caso in cui il consumatore sia il debitore convenuto, detta certificazione potrà essere concessa solo dal giudice del Paese in cui egli è residente.

La decisione che si vuole certificare in tal senso può anche essere non definitiva, purché comunque esecutiva, in coerenza con le norme dell'ordinamento di provenienza.

Questa disciplina dedica grande spazio ai diritti di difesa del **debitore convenuto contumace**. In tale ipotesi, infatti, il giudice del Paese di origine prima di rilasciare tale certificazione è gravato dell'onere di adempiere ai controlli della notifica al debitore contumace previsti dagli artt; 13-14 del presente Regolamento. Questi controlli risultano particolarmente capziosi e, in breve, attribuiscono rilevanza al fatto che sia prevedibile o meno che il debitore sia venuto a conoscenza del procedimento.

4. Esecuzione

Il diritto dello Stato Membro è quello che regola la procedura dell'esecuzione. Il creditore deve adire le autorità competenti per l'esecuzione nello Paese in cui si intende procedere presentando: copia della dell'atto (sentenza o qualsiasi altra decisione giudiziale; transazione giudiziale; tto pubblico); copia della certificato di "titole esecutivo europeo"; se opportuno (penso ad atti da o verso la Lettonia), la traduzione del certificato di titolo esecutivo europeo nella lingua dello Stato dell'esecuzione o in una da questi comunque accettata;

Il Regolamento CE 805/2004 contiene al suo interno tutti i moduli necessari per ottenere la presente certificazione;